Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì, 15 dicembre — Numero 293

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 — Altri avvisi . . . . » 0,80 — per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2.

Entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà conferite dalla presente legge.

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.* Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 1921, numero 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Il numero 1602 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe, sul Sile tra Treviso e Casier

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Sentita la Giunta provinciale dell'Istria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni locali di Laurana e di S. Rocco Ligani, costituiti a sensi dell'art. 1 del R. decreto 19 gennaio 1922, n. 22, vengono ripristinati in unico Comune locale, con capoluogo Laurana.

I Comuni censuari di Iessenovico e di Villanova vengono distaccati dal Comune locale di Fianona ed aggregati a quello di Susgnevizza.

Il prefetto della Venezia Giulia, d'accordo con la Giunta provinciale dell'Istria, prenderà ogni disposizione per il funzionamento del Comune ricostituito ai sensi del comma 1°; provvederà altresì alla separazione del patrimonio, dei beni e dei pesi comuni, in quanto esistessero, come pure alla regolazione degli altri rapporti, in dipendenza delle modificazioni delle circoscrizioni comunali di cui al comma precedente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1515. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica il contributo scolastico che il comune di Favale di Malvaro della provincia di Genova deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1312,41 col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 849 è elevato a L. 1949,41 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

N. 1564. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Solofra, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per la industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio del Comune omonimo e su quello di Sant'Agata di Sotto, in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1565. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Borsa di studio « Ennio Brignone » viene eretta in Ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità di Trapani e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 29 del D. L. L. 27 febbraio 1919, n. 219

Veduta la convenzione stipulata addì 20 agosto 1921, fra il Ministero dell'istruzione pubblica e il comune di Napoli, per la conversione in Regie delle cinque scuole tecniche pareggiate esistenti in quella città;

Veduto che il comune di Napoli ha prestato la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;

Udita la Commissione mista istituita con il R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cinque scuole tecniche pareggiate municipali attualmente esistenti in Napoli, cioè la « G. B. Della Porta » la « F. Gioia » la R. Bonghi » e la « F. De Sanctis » e « F. Caracciolo » sono convertite in governative con effetto dal 1° ottobre 1919, in conformità dell'art. 29 del D. L. L. 27 febbraio 1919, n. 219 e della Convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie, ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato dell'applicazione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE NAVA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 1° febbraio 1921, con cui il Consiglio procinciale di Cuneo stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada che dall'incrocio delle due provinciali Saluzzo-Pinerolo e Barge-Villafranca va al comune di Cardè e la diramazione che da Cardè va al confine con la provincia di Torino;

Ritenuto, che proceduto si alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la strada di cui si tratta, allacciando Bargo non solo a Cardè ma benanche, mediante il tronco provinciale Cardè-Moretta, all'importante centro di Moretta, servito da tramvia e da due linee ferroviarie, riesce di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, mettendo altresì capo alla stazione ferroviaria di Moretta;

Che anche la diramazione suaccennata, allacciando, per mezzo del successivo tronco in provincia di Torino, Barge e Cardè all'importante comune di Villafranca Piemonte, riesce di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia di Cuneo, mettendo altresì capo alla stazione ferroviaria di Villafranca;

Che, pertanto, la strada e la diramazione di cui trattasi, rivestendo i caratteri di cui all'art. 13 lettera *d)* della vigente legge sui lavori pubblici, possono essere dichiarate provinciali;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F)*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate fra le provinciali di Cuneo, la strada che dall'incrocio delle due provinciali Saluzzo-Pinerolo e Barge-Villafranca va al comune di Cardè e la diramazione che da Cardè va al confine con la provincia di Torino.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a S. Rossore addì, 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bassano (Vicenza).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Bassano aveva già perduto per dimissioni undici dei trenta consiglieri assegnati per legge. Di recente anche gli altri diciannove, compreso il sindaco e gli assessori, per le mutate condizioni locali e per le difficoltà in cui si dibatteva l'azienda municipale, e che essi non si sentivano in grado di affrontare e di risolvere, rassegnarono il mandato.

In conseguenza il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Occorrendo provvedere senza indugio alla sistemazione finanziaria del Comune e non sembrando opportuno indire subito i comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, allo scopo di dare all'amministratore straordinario poteri adeguati, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio

A ciò su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 novembre c. a. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bassano, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Luigi Guadagnini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Biella (Novara).

SIRE!

Nell'agosto scorso, in seguito alla nuova situazione creatasi nei partiti locali, 20 dei 30 consiglieri comunnali di Biella, rassegnarono le dimissioni ed il prefetto dovette, in conseguenza, affidare ad un sub commissario la provvisoria gestione della civica Azienda.

Non potendo nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, ed occorrendo d'altra parte conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario per dargli modo di provvedere adeguatamente alla sistemazione della civica Azienda e dei servizi che risultano in grave disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 novembre c. a., provvede, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Biella, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Giuseppe Gallenga, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nereto (Teramo).

SIRE!

Quindici sui venti consiglieri assegnati al comune di Nereto hanno recentemente rassegnate le dimissioni dalla carica, e poichè le condizioni dell'ordine pubblico in detto Comune non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, provvede su conforme parere espresso del Consiglio di Stato, il 22 corrente, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nereto in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. cav. Salvatore Rubini è nominato commis-

sario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. D. 19 febbraio 1922, n. 560, con cui è stata autorizzata l'emissione degli ultimi due miliardi di lire di buoni del tesoro settennali fruttanti l'interesse annuo del 5 %, al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e Tridentina.

Visto l'art. 1 del decreto stesso, col quale sono estese ai detti buoni le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali, emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 1723;

Visto l'art. 2 del decreto 3 dicembre 1920, che dà facoltà al Ministero del tesoro di stabilire con proprio decreto l'abbuono dovuto ai prenditori dei buoni settennali in misura proporzionalmente non superiore a quella dell'abbuono concesso ai prenditori dei buoni quinquennali, tenuto conto della maggiore durata dei nuovi titoli;

Visto il decreto 4 aprile 1922, con cui, in virtù della facoltà conferitagli dal R. decreto 8 aprile 1920, n. 404, il ministro del tesoro stabilì tale abbuono nella misura di lire una e centesimi venticinque per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 6 aprile 1922;

Visto il decreto 20 ottobre 1922 del ministro del tesoro con cui si determina la emissione del terzo miliardo dei buoni suddetti;

DETERMINA:

la emissione a datare dal 16 corrente del quarto ed ultimo miliardo di lire di buoni del tesoro settennali fissando l'abbuono da concedersi ai prenditori dei buoni stessi nella misura di L. 1,50 per ogni cento lire di capitale nominale sino a tutto il 14 febbraio 1923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 2 maggio 1920, n. 522 che ordinò l'emissione di uno speciale prestito per il risarcimento dei danni di guerra ed il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico, e di quelle della Venezia Giulia e Tridentina;

Veduti i R. decreti 3 dicembre 1920, n. 1723, ed 8 settembre 1921, n. 1250 con cui furono autorizzate le emissioni dei primi due miliardi di lire dei buoni suddetti;

Veduto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560 con cui fu autorizzata la emissione di un terzo e di un quarto miliardo di lire degli stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1922, n. 82147 con cui il Ministero del tesoro provvide all'approvazione dei modelli e delle leggende e dei segni caratteristici dei titoli del terzo miliardo di lire;

DETERMINA:

I buoni del tesoro al portatore settennali a premi autorizzati con il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560 appartenenti al quarto miliardo di lire, sono emessi e stampati con le stesse modalità e leggende di quelli di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1922, n. 82147 con le seguenti differenze:

a) la parte anteriore del buono è stampata in colore violetto;

b) il testo porta l'indicazione « quarta serie ».

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 14 dicembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con cui è stata autorizzata l'emissione di un 4° prestito di un miliardo di lire di buoni settennali del tesoro a premi al fine di provvedere alle spese per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e Tridentina, estendendo a tale emissione tutte le disposizioni concernenti l'emissione del 2° miliardo di buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 8 settembre 1921, n. 1250;

Veduto l'art. 2 dello stesso R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, con cui si dà facoltà al ministro del tesoro di provvedere con propri decreti all'approvazione dei modelli e delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi titoli;

Veduto l'art. 4 del decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, che concede un'interesse supplementare di L. 0,25 0/0 per i buoni settennali che vengono tramutati al nome entro un anno dalla loro effettiva cessione;

DETERMINA:

I buoni del tesoro nominativi settennali a premi al saggio del 5,25 per cento emessi dalla Direzione generale del tesoro in base alla legge 2 maggio 1920, n. 522, ed al R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560, pertinenti al 4° miliardo di lire, con la prima cedola scadente al 15 febbraio 1923 e capitale rimborsabile al 15 agosto 1929, sono stampati in carta uguale e con le stesse modalità e leggende di quelli di cui alla precedente terza serie, con la differenza che il fondo a *guilloche* della parte anteriore del buono è stampato in color *giallo cupo* e che il testo porta l'indicazione « quarta serie ».

I buoni del tesoro emessi come sopra al saggio del 5 per cento sono pure stampati su carta uguale e con le stesse modalità e leggende quelli corrispondenti di cui alla precedente terza serie, con la differenza che il fondo a *guilloche* della parte anteriore del buono è stampata in colore *bruno siciliano* e che il testo porta l'indicazione « quarta serie ».

Tali caratteristiche risultano dagli uniti modelli che sono approvati.

Roma, 14 dicembre 1922.

Il ministro
TANGORRA

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 31 dicembre 1922, è stata fissata in lire trecentonovantatre rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantatre aggiunta cambio.

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4273 — Data della ricevuta: 29 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Cavagnolo Carlo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 525 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Gatti cav. Euclide, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, dall'8 aprile 1922, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Vallini cav. Vittorio Emanuele, tenente colonnello, già in posizione ausiliaria ora a riposo, la decorrenza degli assegni spettantigli nel grado attuale, è stabilita al 1° giugno 1917 anzichè al 1° agosto stesso anno.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 settembre 1922:

Scalettaris cav. Ugo, colonnello, collocato a riposo, con decorrenza dal 29 settembre 1919, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri reali

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Chiabudini Marco, capitano, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 16 novembre 1922.

D'Errico Ezio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 ottobre 1922.

Bavaresco Giovanni, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 aprile 1922, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza

Tenenti.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Manzi Nazzareno di Gaetano, tenente, revocato è considerato come non avvenuto il R. decreto 1° settembre 1920 che collocava a riposo l'ufficiale a decorrere dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Manzi Nazzareno di Gaetano, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° febbraio 1920.

Gancia Ubaldo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 ottobre 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 3 dicembre 1922:

Sandon Arturo, colonnello, rettificato il decreto 5 novembre 1922 nella parte che lo riguarda nel senso che invece di essere nominato comandante distretto Oristano deve intendersi collocato a disposizione Ministero guerra (27ª divisione fanteria Cagliari).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 novembre 1922:

Sandon Arturo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 17 novembre 1918.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Preyrie cav. Giuseppe di Giacomo, tenente colonnello, il R. decreto in data 4 maggio 1922 è rettificato nel senso che l'ufficiale è collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 25 febbraio 1922 anzichè dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 26 novembre 1922:

Campesato cav. Augusto, tenente colonnello 65 fanteria, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 10 dicembre 1922.

Maggiori.

Faggioni Luigi, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 10 dicembre 1922

Capitani

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Massetti Francesco, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 16 agosto 1917.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Bondei Giovanni di Giuseppe, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1922, e dalla data stessa inscritto nei ruoli degli ufficiali della riserva.

Rota Claudio di Antonio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 5 dicembre 1921.

Con R. decreto del 26 novembre 1922:

Petitto Remo, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale a sua domanda, dal 10 dicembre 1922.

Facci Giovanni, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 15 dicembre 1922.

Bravi Eugenio, capitano, in aspettativa per motivi speciali, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con anzianità 15 aprile 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento

Tenenti.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Ariani Roberto di Luigi, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1922.

Osimani Ettore, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 8 aprile 1920 relativo al suo collocamento a riposo dal 16 maggio 1920.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Dalmazzo Clemente, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente ed in quello attuale, è rispettivamente portata dal 1° gennaio 1917 al 1 maggio 1916 e dal 1° ottobre 1917 al 1° febbraio 1917 con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 26 novembre 1922:

Boldrocchi Enea, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 novembre 1922.

Stagni Michele, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 dicembre ed è, a domanda, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Giammarughi Roberto, tenente, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado ed anzianità 25 febbraio 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Leitenitz Mario, capitano, collocato a disposizione Ministero colonie dall'11 settembre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 ottobre 1921:

Calderone Francesco di Giovanni, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dall'11 aprile 1922

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Olivio Camillo, tenente, l'aspettativa dal 24 maggio 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Franco Roberto, tenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Gori-Mazzoleni nobile dei conti cav. Mario, tenente in aspettativa dal 1° giugno 1922, per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° dicembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 2 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Saroldi Ermanno, tenente in aspettativa dal 1° luglio 1922, per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 2 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 10 novembre 1922:

Oggero cav. Alfredo, colonnello (ora in posizione ausiliaria speciale), l'aspettativa dal 18 settembre 1920, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Benelletti cav. Anacleto, maggiore in aspettativa dal 1° aprile 1922 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1922.

Biscaccianti cav. Alessandro, maggiore (ora in posizione ausiliaria speciale), l'aspettativa dal 16 luglio 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Monari Giovanni di Giuseppe, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 28 febbraio 1921.

Con R. decreto del 10 novembre 1922:

Di Napoli Leonardo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 10 settembre 1922 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Balzano Salvatore, capitano, collocato in aspettativa dal 7 agosto 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Tarantino Alfredo, capitano, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ravera Giuseppe, capitano in aspettativa dall'11 settembre 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dall'11 settembre 1922.

Frascarelli Ugo, capitano in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 ottobre 1922.

Gal Antonio, capitano in aspettativa dal 7 giugno 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 ottobre 1922.

Cabibbe Enzo, capitano in aspettativa dal 12 aprile 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 novembre 1922 :

Cabibbe Enzo, capitano in aspettativa dal 12 aprile 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 12 ottobre 1922 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Schirru Salvatore, capitano in aspettativa dal 16 giugno 1922 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 ottobre 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 detto mese con decorrenza assegni dal 1° novembre 1922.

Villa Mario, capitano, in aspettativa dal 31 dicembre 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 31 agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 1° settembre 1922 con decorrenza assegni dal 1° detto mese.

Basso Gustavo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	141 48	Dinari	—
Londra	92 11	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 —	Belgio	130 18
Spagna	310 —	Olanda	8 10
Berlino	0 25	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	63 —	New York	20 02

Oro 386 29

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 69	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 81	—

CONCORSI

REGIA ACCADEMIA DELLA CRUSCA
PER LA LINGUA D'ITALIA

Istituzione L. M. REZZI

Programma per il concorso del 1925

La R. Accademia della Crusca per la lingua d'Italia, amministratrice dell'Ente morale Luigi Maria Rezzi, veduti gli articoli 2, 3, 4 e 7 dello statuto organico di detta istituzione, apre un concorso per tutti gli italiani di qualunque parte del territorio geograficamente italiano, a opere sia in verso sia in prosa, con il premio di lire cinquemila, secondo i modi assegnati dallo statuto medesimo nei seguenti articoli:

Art. 5. — Nelle opere presentate devono verificarsi le seguenti condizioni, espressamente determinate dal testatore:

a) che non siano state divulgate per la stampa, nè in altro qualsiasi modo;

b) che siano condotte secondo i principî e gli esempi dei grandi maestri greci, latini e italiani;

c) che siano dettate nella pura ed efficace favella usata dai nostri migliori scrittori, lontana per altro da ogni affettazione;

d) che trattino di argomento utile ed acconcio a migliorare i costumi, e non avversino il sentimento religioso cristiano.

Art. 6. — Per conseguire il premio, l'opera dovrà avere non solamente un merito relativo rispetto alle altre presentate, ma altresì un merito assoluto, da dare fondamento a sperare che vivrà in avvenire.

Art 8. — L'opera premiata dovrà essere data alle stampe a conto dell'autore, che ne conserva la proprietà. E solamente alla presentazione del libro stampato gli sarà pagato il premio. Dovrà darne all'Accademia 50 esemplari.

Oltre al premio di L. 5000, l'Accademia potrà conferire qualche ricompensa, non minore di L. 1000, nè maggiore di L. 2000 a quella o a quelle opere che, pur mancando del merito assoluto richiesto per conseguire il premio avessero però tali pregi così di forma come di sostanza, da dovere in qualche modo rimeritarne l'autore, e promuoverne la pubblicazione.

Tali ricompense non potranno in nessun caso essere più di tre nè superare tutte insieme la somma di L. 5000.

Anche per ottenere alcuna di queste ricompense, l'opera dovrà avere le condizioni volute dall'art. 5 dello statuto, e l'autore sottostare a quanto prescrivesi nell'art 8.

Sarà considerato come un modo di divulgazione contemplata dal § *a* dell'art. 5, anche il fatto di un qualsiasi giudizio proferito da altra Accademia o Istituto, o da alcuna Facoltà universitaria. Questo caso, se conosciuto avanti, esclude le opere dal concorso; se dopo, annulla il premio o una ricompensa, che per sorte avesse conseguito.

L'opera, alla quale sia stato conferito il premio o una ricompensa, dovrà essere pubblicata, dentro due anni dal giorno nel quale sarà bandito l'esito del concorso, se essa consterà di un volume solo; se di più, dentro quel termine discreto che all'equità dell'Accademia sembrerà più conveniente di assegnare. Spirato il termine stabilito senza che l'opera sia venuta in luce l'autore decade dal diritto di conseguire il premio o la ricompensa avuta.

Il termine assegnato alla presentazione delle opere è il 31 dicembre 1924. I concorrenti cureranno pertanto che i rispettivi manoscritti giungano franchi di porto alla segreteria dell'Accademia della Crusca (via Cavour, n. 3, palazzo Mediceo Riccardi, Firenze), non più tardi delle ore 12 del giorno indicato; tenendo conto che le opere le quali giungessero all'Accademia dopo tal termine, rimarrebbero escluse dal concorso, qualunque sia la causa del ritardo nella presentazione.

Parimente non saranno ammesse al concorso le opere informi quelle cioè che fossero ancora in istato di abbozzo, o con una gran copia di giunte volanti, o che fossero scritte in carattere inintelligibile.

Ogni opera dovrà essere contrassegnata da un motto, che verrà ripetuto sulla sopracarta di una lettera suggellata, ove sia scritto il nome e il domicilio dell'autore.

Finito il concorso, le opere dovranno essere ritirate entro tre mesi dai loro autori, o da persona da essi autorizzata.

Trascorso quel tempo, l'Accademia non risponderà della loro custodia.

Firenze, 1° luglio 1922.

Il presidente
Isidoro Del Lungo.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.